



MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
Piazza della Marina, 4 - 00196 Roma

Prot.: n. M_D GMIL_05 IV 12 3 163887
R-3-16

Roma, 22/12/2004
(pdc.: Ten.Col. MONACO R. Tel. 4/3715)

Oggetto: Legge 5.11.2004, n. 263. Trattamento Economico Eventuale del personale militare dirigente.

ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO

1. La legge 5.11.2004, n. 263 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238, recante misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia. Disposizioni in materia di trattamento giuridico ed economico dei dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 09/11/2004, ha esteso al personale dirigente parte della normativa in tema di trattamento economico eventuale e materie ad esso connesse emanate con il D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163 (provvedimento di concertazione per le Forze Armate), e con il D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 (provvedimento di concertazione per le Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare).
2. In particolare, la normativa concernente il trattamento di missione e di trasferimento, l'indennità di presenza festiva, di cui al DPR 163/02 ed al DPR 164/02, nonché le disposizioni concernenti l'indennità di presenza festiva di cui all'art. 7, comma 1, del D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 139, e l'indennità di ordine pubblico di cui al DPR 164/02, si applicano ai colonnelli e generali e gradi corrispondenti dell'Esercito, Marina (comprese le capitanerie di porto) ed Aeronautica nonché dell'Arma dei Carabinieri a decorrere dal 1° gennaio 2003.
Sono state inoltre estese, con decorrenza 1° gennaio 2004, le norme relative alle indennità operative previste dall'art. 5 del DPR 163/02 e dall'art. 52 del DPR 164/02.
Non sono state, viceversa, estese al personale militare dirigente le norme relative ai compensi forfettari di guardia e d'impiego di cui all'art. 9 del DPR 163/02.
3. Per l'indennità di missione e di trasferimento tutti i benefici sono stati estesi al personale dirigente dalla data di decorrenza di cui al para 2. ad eccezione dei benefici previsti dal comma 9 dell'art. 7 del DPR 163/02 e dal comma 9 art. 46 del

DPR 164/02. Infatti essendo questi ultimi subordinati ad una autorizzazione preventiva (rilasciata su richiesta dell'interessato dalla medesima autorità che ha emesso il certificato di viaggio), la decorrenza economica non può che coincidere con quella del giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge in oggetto, ed operare, pertanto, sulle missioni che abbiano inizio in data non anteriore al 10 novembre 2004.

4. Per ciò che riguarda le indennità operative, si riassumono le innovazioni introdotte dalla norma in argomento:
- ↪ attribuzione dell'indennità operativa di campagna (ex art. 3 legge 78/83) nella misura pari al 115% dell'indennità operativa di base, al personale in servizio presso gli Enti centrali, territoriali e le scuole. Detta attribuzione esplica effetti ai fini pensionistici e di trascinamento;
 - ↪ elevazione dell'indennità operativa di campagna per truppe alpine (ex art. 3 comma 2 legge 78/83) dal 125% al 160%;
 - ↪ elevazione dell'indennità di imbarco (ex art. 4 legge 78/83):
 - per navi di superficie dal 170% al 183%;
 - per navi di seconda linea dipendenti dal COMFORPAT dal 170% al 190%;
 - per sommergibili dal 220% al 233%.
 - ↪ elevazione dell'indennità di aeronavigazione per paracadutisti (ex art. 5 comma 4 e dalla tabella II colonna 3 legge 78/83) dal 160% al 190%;
 - ↪ elevazione dell'indennità operativa di supercampagna (ex art. 4 comma 2 D.P.R. 360/96) dal 135% al 150%;
 - ↪ elevazione dell'indennità di controllo spazio aereo (ex art. 7 e tabella IV legge 78/83):
 - per il 1° grado di abilitazione dal 125% al 135%;
 - per il 2° grado di abilitazione dal 140% al 150%;
 - per il 3° grado di abilitazione dal 175% al 185%.
 - ↪ elevazione dell'indennità di volo per equipaggi fissi di volo (ex art. 6 comma 1 e tabella III legge 78/83) dal 135% al 150%;
 - ↪ introduzione del meccanismo del trascinamento per le indennità supplementari connesse al volo di cui ai commi 1,2,3,4 e 5 dell'art.13 della legge 78/83, con le modalità previste dal D.P.R. 20 novembre 2003, n. 349;
 - ↪ elevazione dal 25 al 30% della misura dell'indennità pensionabile spettante alla Forze di Polizia (art.43 legge 1-4-1981, n°121) per il personale militare delle Capitanerie di Porto ed il personale militare destinato presso gli Stabilimenti militari di pena (art. 2, comma 2 bis, D.L. 16-9-1987, n°379, convertito dalla legge 14-11-1987, n°468). In allegato "A" la tabella dell'indennità pensionabile in misura intera, per l'applicazione della nuova percentuale del 30%.
5. Le maggiorazioni dell'indennità operativa di base sopra menzionate non producono effetti, per previsione normativa contenuta all'art. 6 - 2° comma, lett. b), n. 3 - della legge 27 dicembre 1990, n. 404, ai fini dell'aggiornamento dell'indennità di ausiliaria spettante al personale dirigente nella omonima posizione giuridica.

6. In merito all'applicazione dell'estensione al personale dirigente dell'Arma dei Carabinieri degli articoli di specifico interesse di cui al DPR 164/02, si rimanda ad apposita circolare che sarà emanata dall'Arma dei Carabinieri.
7. Si trasmette, in allegato "B" un prospetto aggiornato di tutte le indennità operative spettanti alla data del 1° gennaio 2004.
Sono fatti salvi gli eventuali trattamenti più favorevoli in godimento.
8. Si prega voler dare la massima diffusione alla presente circolare che abroga ogni precedente disposizione eventualmente in contrasto.

IL DIRETTORE GENERALE
Amm. Sq. Mario LUCIDI